

**REGOLAMENTO (CE) N. 1899/2002 DELLA COMMISSIONE**  
**del 24 ottobre 2002**

**che applica coefficienti di riduzione ai certificati di perfezionamento attivo relativi a taluni prodotti di base conformemente al regolamento (CE) n. 1488/2001**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000<sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1488/2001 della Commissione, del 19 luglio 2001, relativo alle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissione al regime di perfezionamento attivo, senza esame preventivo delle condizioni economiche, di talune quantità di taluni prodotti di base inclusi nell'allegato I del trattato<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Le quantità totali di ogni prodotto di base sono state pubblicate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1488/2001 ed erano pari a:
- 38 500 tonnellate per il latte scremato in polvere — codice NC ex 0402 10 19,
  - 16 300 tonnellate per il burro — codice NC ex 0405 10 19,
  - 89 800 tonnellate per lo zucchero — codice NC 1701 99 10.
- (2) Il totale delle quantità per cui sono stati richiesti certificati di perfezionamento attivo relativi a latte scremato, burro e zucchero notificate dagli Stati membri entro il 21 ottobre 2002, è pari a:
- 29 870 tonnellate per il latte scremato in polvere — codice NC ex 0402 10 19,

— 15 080 tonnellate per il burro — codice NC ex 0405 10 19,

— 101 020 tonnellate per lo zucchero — codice NC 1701 99 10.

- (3) Il totale delle quantità notificate alla Commissione è ammissibile.
- (4) Le quantità totali ammissibili richieste superano le quantità di quei prodotti di base che sono disponibili ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1488/2001.
- (5) Vanno pertanto applicati coefficienti di riduzione alle quantità di latte scremato in polvere, burro e zucchero richieste per il periodo che inizia il 2 ottobre 2002 e termina il 14 ottobre 2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I certificati di perfezionamento attivo richiesti durante il periodo che inizia il 2 ottobre 2002 e termina il 14 ottobre 2002 sono soggetti ai seguenti coefficienti di riduzione:

- 77,30 % per il latte scremato in polvere — codice NC ex 0402 10 19,
- 64,90 % per il burro — codice NC ex 0405 10 19,
- 53,30 % per lo zucchero — codice NC 1701 99 10.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2002.

*Per la Commissione*

Erkki LIIKANEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18.

<sup>(2)</sup> GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5.

<sup>(3)</sup> GU L 196 del 20.7.2001, pag. 9.